

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 gennaio 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2023, n. 8.

Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. (23R00565) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2023, n. 9.

Disposizioni urgenti per l'efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22. (23R00566) Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 ottobre 2023, n. 24-100/Leg.

Regolamento concernente «Abrogazione di disposizioni regolamentari provinciali desuete». (23R00511) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 ottobre 2023, n. 25-101/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg. («Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)»). (23R00512) Pag. 18

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 luglio 2023, n. 20.

Regolamento di esecuzione sulla determinazione dei parametri per le piante organiche delle comunità comprensoriali nei settori amministrativo e di polizia locale. (23R00360) Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 agosto 2023, n. 21.

Modifica del regolamento sull'elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. (23R00361) Pag. 20

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2023, n. 35.

Disposizioni in materia di prevenzione dello stress termico nei luoghi di lavoro. Modifiche alla l.r. 28/2019. (23R00395) Pag. 20

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2023, n. 36.

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano. (23R00396) Pag. 21



REGIONE SICILIA

LEGGE 28 settembre 2023, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29. Disposizioni varie. (23R00503) *Pag.* 30

LEGGE 20 ottobre 2023, n. 18.

Istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie e della figura dello psicologo delle cure primarie. (23R00534) *Pag.* 32



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2023, n. 8.

Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 29 del 27 giugno 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Oggetto e finalità*

1. Ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione e dell'art. 26 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), è ratificata l'intesa, allegata alla presente legge, sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

Art. 2.*Efficacia dell'intesa*

1. L'intesa di cui all'art. 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

Art. 3.*Partecipazione al CINSEDO*

1. La Regione conferma il proprio contributo annuale, a titolo di quota associativa, a favore del Centro inter-regionale studi e documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, previsto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2878 del 28 maggio 1982.

Art. 4.*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 132.508,80 a decorrere dall'anno 2023.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nelle risorse già iscritte per il medesimo scopo nel bilancio di previsione della Regione nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti).

3. A partire dagli esercizi successivi al 2025 la spesa è rideterminabile con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni contabili.

Art. 5.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 14 giugno 2023

(Omissis)

Il Presidente: TESTOLIN

23R00565

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2023, n. 9.

Disposizioni urgenti per l'efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 25 luglio 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Oggetto e finalità*

1. Nelle more di una revisione organica della normativa regionale in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta, al fine di potenziare la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo, nonché di accrescere l'efficienza attraverso la valorizzazione del personale di categoria D, la presente legge reca disposizioni urgenti in materia di posizioni di particolare responsabilità, organizzativa e professionale, degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

Art. 2.*Disposizioni in materia di struttura organizzativa*

1. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di favorire la valorizzazione e la responsabilizzazione del personale, in caso di funzioni di particolare responsabilità, caratterizzate da elevata complessità



professionale o organizzativa, possono essere individuate, nell'ambito delle strutture dirigenziali, permanenti, temporanee o di progetto, posizioni di particolare responsabilità alle quali preporre dipendenti appartenenti alla categoria D. Tali posizioni sono individuate, nel rispetto delle relazioni sindacali e nei limiti delle disponibilità di bilancio, dagli organi di direzione politico-amministrativa degli enti di cui all'art. 1, comma 1, all'atto dell'istituzione, modificazione o soppressione delle strutture dirigenziali, con definizione delle competenze e dei relativi poteri di firma e/o di gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate, nonché della loro rilevanza verso l'esterno. I predetti organi di direzione politico-amministrativa individuano, altresì, i requisiti professionali richiesti per l'attribuzione dell'incarico, nonché i criteri e le modalità, mediante selezione comparativa, per il conferimento dello stesso, anche in relazione ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione e misurazione delle *performance*. Spettano al dirigente della struttura nel cui ambito le posizioni sono istituite il conferimento dell'incarico, la valutazione dell'attività svolta, la vigilanza, il potere sostitutivo, previa diffida, in caso di inerzia e la revoca dell'incarico in caso di valutazione negativa. Al conferimento e alla cessazione degli incarichi di cui al presente comma non si applica l'art. 2103 del codice civile. Resta fermo quanto previsto per gli enti locali dall'art. 46, comma 4, della legge regionale n. 54/1998.»

2. Il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«6. Il contratto collettivo regionale di lavoro stabilisce la disciplina giuridica ed il trattamento economico spettante per la durata, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, dell'incarico ai titolari delle posizioni di particolare responsabilità di cui al comma 5, da determinarsi in relazione alla complessità delle funzioni assegnate e alle responsabilità connesse.»

3. Il comma 5-*bis* dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010 è abrogato. Sono, inoltre, abrogati il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), e il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti).

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 17 luglio 2023

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

23R00566

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 ottobre 2023, n. 24-100/Leg.

Regolamento concernente «Abrogazione di disposizioni regolamentari provinciali desuete».

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 19 ottobre 2023 - Sez. Gen.*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Vista la legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 «Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia» e, in particolare, l'art. 3 della medesima;

Vista la propria deliberazione n. 1639 del 15 settembre 2023, in materia di indirizzi per la programmazione normativa e per l'elaborazione delle proposte di intervento normativo;

Visto il parere positivo sullo schema di regolamento espresso, per quanto di competenza, dal Dipartimento affari e relazioni istituzionali con nota del 18 settembre 2023, prot. n. 702953;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 1741 di data 29 settembre 2023 con la quale è stato approvato il regolamento concernente «Abrogazione di disposizioni regolamentari provinciali desuete»;


EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazione di disposizioni regolamentari provinciali desuete

1. Per semplificare il sistema normativo provinciale questo regolamento abroga espressamente disposizioni regolamentari provinciali già abrogate in maniera implicita inseguito all'emanazione di nuovi regolamenti o all'abrogazione di norme legislative attuate da queste disposizioni regolamentari.



2. Sono o restano abrogate le disposizioni regolamentari provinciali indicate nell'allegato A del presente regolamento.

3. Le disposizioni incluse nell'allegato A restano applicabili ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

Allegato A

Disposizioni regolamentari abrogate (articolo 1)


Sezione I

Regolamenti totalmente abrogati


N.	Regolamento abrogato	Titolo
1	d.p.g.p. 26 maggio 1980, n.6-27/Legisl.	Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione alla L.P. 12 dicembre 1978, n. 60, approvato con D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22 - 18/Legisl.
2	d.p.g.p. 25 maggio 1983, n. 8-90/Legisl.	Ulteriori modifiche e integrazioni al regolamento di esecuzione della L.P. 12 dicembre 1978, n. 60, di cui al D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Legisl. e successive modifiche e integrazioni
3	d.p.g.p. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.	Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46
4	d.p.g.p. 25 settembre 1986, n. 10-34/Legisl.	Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.
5	d.p.g.p. 11 novembre 1986, n. 11-35/Legisl.	Modifica del regolamento di esecuzione della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. del 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.
6	d.p.g.p. 31 dicembre 1986, n. 16-40/Legisl.	Modifiche al regolamento di esecuzione della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.
7	d.p.g.p. 1 luglio 1987, n. 9-49/Legisl.	Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.
8	d.p.g.p. 24 dicembre 1987, n. 15-55/Legisl.	Modifiche al regolamento di esecuzione della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.
9	d.p.g.p. 8 marzo 1988, n. 3-58/Legisl.	Ulteriori modifiche e integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, di cui al D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Legisl. e successive modifiche e integrazioni
10	d.p.g.p. 27 aprile 1988, n. 6-61/Legisl.	Sostituzione degli articoli 8 e 9 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 - art. 10
11	d.p.g.p. 14 settembre 1988, n. 8-63/Legisl.	Integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.
12	d.p.g.p. 29 dicembre 1988, n. 13-68/Leg.	Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg.




13	d.p.g.p. 14 luglio 1989, n. 154	Modificazione del d.p.g.p. n. 492 dd. 18 dicembre 1987 concernente "Determinazione delle caratteristiche tecniche di ciascuna categoria di strade, l'ampiezza e i limiti di utilizzo delle fasce di rispetto dei tracciati e relativi nodi, nonché l'ampiezza delle fasce di rispetto dei tracciati ferroviari di progetto"
14	d.p.g.p. 10 agosto 1989, n. 10-8/Leg.	Modifica al regolamento di esecuzione della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.
15	d.p.g.p. 27 dicembre 1989, n. 15-13/Leg.	Modifiche al regolamento di esecuzione della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg.
16	d.p.g.p. 5 febbraio 1990, n. 5-18/Leg.	Ulteriore modifica ed integrazione al regolamento di esecuzione della L.P. 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni
17	d.p.g.p. 30 maggio 1990, n. 12-25/Leg.	Modificazioni ed integrazioni del regolamento di esecuzione della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46, emanato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.
18	d.p.g.p. 2 marzo 1990, n. 27	Ulteriore modificazione del d.p.g.p. n. 492, dd. 18 dicembre 1987 concernente "Determinazione delle caratteristiche tecniche di ciascuna categoria di strade, l'ampiezza e i limiti di utilizzo delle fasce di rispetto dei tracciati e relativi nodi, nonché l'ampiezza delle fasce di rispetto dei tracciati ferroviari di progetto"
19	d.p.g.p. 16 agosto 1990, n. 14-27/Leg.	Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della L.P. 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni
20	d.p.g.p. 12 febbraio 1991, n. 4-34/Legisl.	Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della L.P. 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni
21	d.p.g.p. 5 dicembre 1991, n. 21-51/Leg.	Modificazioni ed integrazioni del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, emanato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.
22	d.p.g.p. 28 maggio 1992, n. 5-58/Leg.	Modifiche ed integrazioni del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, emanato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.
23	d.p.g.p. 28 dicembre 1992, n. 22-75/Leg.	Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.



24	d.p.g.p. 15 aprile 1993, n. 7-86/Leg.	Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.
25	d.p.g.p. 5 maggio 1993, n. 8-87/Leg.	Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della L.P. 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni
26	d.p.g.p. 26 novembre 1993, n. 23-102/Leg.	Modifiche ed integrazioni del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg.
27	d.p.g.p. 28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg.	Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della L.P. 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni
28	d.p.g.p. 1 agosto 1994, n. 11-9/Leg.	Modifiche ed integrazioni del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.
29	d.p.g.p. 25 ottobre 1994, n. 15-13/Leg.	Modifiche ed integrazioni del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. "Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento"
30	d.p.g.p. 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg.	Modifiche al regolamento di esecuzione della L.P. 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" approvato con D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e relative soglie limite di cui alla tabella allegata
31	d.p.g.p. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg	Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. concernente "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente 'Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti', come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante 'Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa'"
32	d.p.g.p. 21 giugno 1996, n. 10-39/Leg	Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg., concernenti il commercio su aree pubbliche



33	d.p.g.p. 20 settembre 1996, n. 13-42/Leg	Integrazione al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. "Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento" ai fini dell'istituzione dei reparti separati di vendita
34	d.p.g.p. 11 agosto 1997, n. 15-59/Leg	Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl., concernenti il commercio su aree pubbliche
35	d.p.g.p. 19 settembre 1997, n. 20-64/Leg	Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della L.P. 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni
36	d.p.g.p. 2 dicembre 1997, n. 28-72/Leg	Modifiche all'articolo 52 del D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. (regolamento di esecuzione della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46) in materia di tipologie di alimenti qualificabili come prodotti di gastronomia
37	d.p.g.p. 13 gennaio 1998, n. 1-73/Leg	Rettifica riferimenti normativi di cui all'oggetto del D.P.G.P. n. 28-72/Leg. di data 2 dicembre 1997
38	d.p.g.p. 4 marzo 1998, n. 5-77/Leg	Modificazioni al D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. concernente "Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 concernente 'Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti', come modificata dalla L.P. 12 settembre 1994, n. 6 recante 'Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa'"
39	d.p.g.p. 11 maggio 1998, n. 10-82/Leg	Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e cultura ladina nella scuola dell'infanzia, elementare e secondaria di primo e secondo grado
40	d.p.g.p. 29 giugno 1998, n. 13-85/Leg	Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della L.P. 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni
41	d.p.g.p. 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg	Regolamento recante "Criteri e procedura di valutazione della dirigenza"




42	d.p.g.p. 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg	Regolamento concernente "Costituzione dell'albo dei dirigenti e dell'albo dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali"
43	d.p.g.p. 28 dicembre 1998, n. 44-116/Leg	Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 concernente "Disciplina del settore commerciale della Provincia di Trento"
44	d.p.g.p. 30 dicembre 1998, n. 45-117/Leg	Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. concernente "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente 'Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti'"
45	d.p.g.p. 16 febbraio 1999, n. 1-118/Leg	Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 concernente "Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento"
46	d.p.g.p. 22 luglio 1999, n. 10-9/Leg	Regolamento concernente "Modifiche al D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg (Regolamento concernente costituzione dell'albo dei dirigenti e dell'albo dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali)"
47	d.p.g.p. 9 marzo 2000, n. 4-22/Leg	Regolamento concernente "Ulteriori modifiche al d.p.g.p. 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg (Regolamento concernente costituzione dell'albo dei dirigenti e dell'albo dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali)"
48	d.p.g.p. 10 luglio 2000, n. 15-33/Leg	Modificazioni al D.P.G.P. 15 gennaio 1990, n. 1-14/Leg., concernente la disciplina della spesa provinciale tramite funzionari delegati
49	d.p.g.p. 1 agosto 2000, n. 20-38/Leg	Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, concernente "Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento" e successive modificazioni e integrazioni Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della L.P. 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche e integrazioni
50	d.p.g.p. 4 settembre 2000, n. 21-39/Leg	Regolamento recante "Modifica al D.P.G.P. 25.8.1998, n. 21-93/Leg (Regolamento recante 'Criteri e procedura di valutazione della dirigenza')"




51	d.p.g.p. 6 settembre 2000, n. 22-40/Leg	Modifica del "Regolamento di disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione della rateazione dei crediti della Provincia autonoma di Trento, a sensi dell'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7"
52	d.p.p. 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg	Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento)
53	d.p.g.p. 15 gennaio 2001, n. 1-52/Leg	Regolamento recante "Modifiche del D.P.G.P. 25.8.1998, n. 21-93/Leg (regolamento recante 'Criteri e procedura di valutazione della dirigenza')"
54	d.p.g.p. 30 gennaio 2001, n. 2-53/Leg	Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, di cui al D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche e integrazioni
55	d.p.p. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg	Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente")
56	d.p.p. 14 marzo 2001, n. 6-57/Leg	Regolamento concernente "Modifica dell'articolo 7 del Regolamento emanato con D.P.G.P. 14 ottobre 1998 n. 26-98/Leg concernente 'Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, modificato con D.P.G.P. 8 novembre 1999, n. 16-15/Leg e con D.P.G.P. 18 settembre 2000 n. 23-41/Leg'"
57	d.p.p. 7 maggio 2001, n. 15-66/Leg	Regolamento concernente "Modifiche al D.P.G.P. 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg concernente il regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e di direttore"
58	d.p.p. 18 febbraio 2002, n. 4-94/Leg	Modifica dell'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti")




59	d.p.p. 23 aprile 2002, n. 7-97/Leg	Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della L.P. 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche e integrazioni
60	d.p.p. 1 luglio 2002, n. 15-105/Leg	Modifiche ed integrazioni al D.P.G.P. 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg recante: regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento"
61	d.p.p. 6 agosto 2002, n. 18-108/Leg	Modificazioni del "Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4", emanato con D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg
62	d.p.p. 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg	Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto
63	d.p.p. 24 dicembre 2002, n. 31-121/Leg	Regolamento concernente "Modifica al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg - regolamento concernente 'Costituzione dell'albo dei dirigenti e dell'albo dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali'"
64	d.p.p. 4 giugno 2003, n. 9-130/Leg	Regolamento recante: "Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg (Criteri e procedura di valutazione della dirigenza); proroga e integrazione del nucleo di valutazione in carica"
65	d.p.p. 12 agosto 2003, n. 20-141/Leg	Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento)
66	d.p.p. 16 settembre 2003, n. 26-147/Leg	Regolamento di attuazione dell'articolo 22 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, concernente l'istituzione dell'agenzia provinciale per la progettazione, la realizzazione e l'attivazione di un centro di protonterapia medica
67	d.p.p. 31 ottobre 2003, n. 37-158/Leg	Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg recante "Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica"



68	d.p.p. 22 marzo 2004, n. 3-13/Leg	Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 dicembre 1979 n. 22-18/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978 n. 60 concernente "Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento" e successive modifiche e integrazioni)
69	d.p.p. 31 dicembre 2004, n. 20-30/Leg	Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 dicembre 1979 n. 22-18/Legisl. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 recante "Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento")
70	d.p.p. 23 febbraio 2005, n. 2-32/Leg	Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg (Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e di direttore)
71	d.p.p. 10 agosto 2005, n. 16-46/Leg	Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento")
72	d.p.p. 25 gennaio 2006, n. 1-54/Leg	Regolamento concernente "Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)"
73	d.p.p. 29 marzo 2006, n. 5-58/Leg	Modifiche al D.P.G.P. 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg (Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo e delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica), così come modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 ottobre 2003, n. 37-158/Leg
74	d.p.p. 6 aprile 2006, n. 7-60/Leg	Regolamento per la concessione di contributi per favorire la tutela dei consumatori e degli utenti (articoli 7 e 8 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8)
75	d.p.p. 6 giugno 2006, n. 10-63/Leg	Modifica al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46)




76	d.p.p. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg	Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia provinciale per l'energia di cui all'articolo 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
77	d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg	Modifiche al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg di data 18 ottobre 2006 recante "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))" approvato con deliberazione n. 1586 del 4 agosto 2006
78	d.p.p. 2 luglio 2007, n. 16-96/Leg	Approvazione del regolamento concernente "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) di cui all'articolo 57 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)"
79	d.p.p. 16 luglio 2007, n. 19-99/Leg	Modifica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12 - 10/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente 'Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti'"
80	d.p.p. 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg	Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e articolo 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)
81	d.p.p. 25 febbraio 2008, n. 6-113/Leg	Integrazione alle schede dei trattamenti allegate al "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" emanato con decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 26-79/Leg




82	d.p.p. 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg	Regolamento concernente "Modifiche al decreto del presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)"
83	d.p.p. 11 luglio 2008, n. 25-132/Leg	Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg di data 18 ottobre 2006 recante "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))"
84	d.p.p. 11 agosto 2008, n. 30-137/Leg	Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg (Criteri e procedura di valutazione della dirigenza)
85	d.p.p. 24 settembre 2008, n. 40-147/Leg	Modifica al decreto del Presidente della Provincia 16 settembre 2003, n. 26-147/Leg (Regolamento di attuazione dell'articolo 22 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, concernente l'istituzione dell'agenzia provinciale per la progettazione, la realizzazione e l'attivazione di un centro di protonterapia medica)
86	d.p.p. 17 ottobre 2008, n. 44-151/Leg	Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento")
87	d.p.p. 20 ottobre 2008, n. 45-152/Leg	Modifica, per rettifica, del D.P.P. 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg (Regolamento concernente "Modifiche al decreto del presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)")
88	d.p.p. 23 ottobre 2008, n. 48-155/Leg	Disposizioni regolamentari di attuazione dell'art. 18, comma 1, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali)




89	d.p.p. 20 gennaio 2009, n. 1-3/Leg	Regolamento concernente "Rettifica per errore materiale del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2008, n. 45-152/Leg recante 'Modifica, per rettifica, del D.P.P. 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg (Regolamento concernente "Modifiche al decreto del presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)")"
90	d.p.p. 26 gennaio 2009, n. 3-5/Leg	Regolamento recante "Attribuzioni della segreteria generale della Provincia, attribuzioni e denominazione dei dipartimenti, nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)"
91	d.p.p. 22 luglio 2009, n. 15-17/Leg	Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. concernente regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e successive modificazioni
92	d.p.p. 12 ottobre 2009, n. 21-23/Leg	Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) concernente la tutela dei lavoratori
93	d.p.p. 12 ottobre 2009, n. 22-24/Leg	Regolamento di attuazione dell'articolo 46 ter della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) concernente la disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
94	d.p.p. 14 gennaio 2010, n. 1-33/Leg	Modifiche al D.P.G.P. 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg (Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo e delle strade del vino e delle strade dei sapori)
95	d.p.p. 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg	Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari



96	d.p.p. 19 marzo 2010, n. 10-42/Leg	Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg e successive modifiche avente ad oggetto: "Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e direttore"
97	d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg	Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)
98	d.p.p. 4 luglio 2011, n. 10-68/Leg	Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg e successive modifiche, avente ad oggetto: "Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e direttore"
99	d.p.p. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg	Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, recante "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", nonché al decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg, recante "Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari interventi nelle aree agricole e di apiari"
100	d.p.p. 5 marzo 2012, n. 4-79/Leg	Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg recante "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)"
101	d.p.p. 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg	Modifica del regolamento in attuazione dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente la "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo", approvato con deliberazione n. 1118 di data 29 aprile 2008
102	d.p.p. 16 ottobre 2012, n. 22-97/Leg	Approvazione del regolamento per il sistema di qualificazione dei soggetti culturali di cui all'articolo 16, comma 2, della l.p. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali)



103	d.p.p. 15 novembre 2012, n. 23-98/Leg	Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio))
104	d.p.p. 27 novembre 2012, n. 24-99/Leg	Regolamento concernente "Requisiti, caratteristiche e servizi delle biblioteche del sistema bibliotecario trentino", di cui all'art. 17, legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 "Disciplina delle attività culturali"
105	d.p.p. 1 marzo 2013, n. 3-105/Leg	Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg "Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"
106	d.p.p. 26 luglio 2013, n. 13-115/Leg	Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, recante "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)"
107	d.p.p. 13 agosto 2013, n. 15-117/Leg	Regolamento concernente "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg "Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica""
108	d.p.p. 24 ottobre 2013, n. 29-131/Leg	Regolamento di attuazione dell'articolo 68, comma 1, lettera d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di criteri per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari
109	d.p.p. 26 settembre 2013, n. 25-127/Leg	Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg concernente "Regolamento di attuazione della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)"
110	d.p.p. 20 novembre 2014, n. 10-12/Leg	Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 ottobre 2012, n. 22-97/Leg "Approvazione del regolamento per il sistema di qualificazione dei soggetti culturali di cui all'art. 16, comma 2, della l.p. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali)"



111	d.p.p. 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg	Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno
112	d.p.p. 24 settembre 2015, n. 14-28/Leg	Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno"
113	d.p.p. 15 aprile 2016, n. 3-37/Leg	Regolamento recante "Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno""
114	d.p.p. 12 dicembre 2016, n. 18-52/Leg	Regolamento recante "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno""
115	d.p.p. 21 febbraio 2017, n. 5-58/Leg	Regolamento concernente modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg (Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica")
116	d.p.p. 1 agosto 2017, n. 11-64/Leg	Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 16 ottobre 2012, n. 22-97/Leg "Approvazione del regolamento per il sistema di qualificazione dei soggetti culturali di cui all'articolo 16, comma 2, della l.p. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali)"
117	d.p.p. 17 ottobre 2018, n. 21-96/Leg	Regolamento recante "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione degli articoli 16 bis e 16 ter della legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno" e al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2016 n. 18-52/Leg "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno""



Sezione II
Regolamenti parzialmente abrogati

N.	Disposizioni abrogate	Titolo del regolamento
1	titolo I del d.p.g.p. 14 settembre 1998, n. 24/96/Leg.	Approvazione del nuovo regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole dell'infanzia equiparate e norme per l'assunzione e la conservazione del posto del personale insegnante nelle scuole equiparate ove prestano servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose
2	allegato 3 del d.p.g.p. 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg.	Regolamento concernente "Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia e al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria"
3	articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del d.p.p. 19 novembre 2009, n. 28-30/Leg	Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg concernente "Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino), recante 'Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazioni di giacimenti minerari'"
4	capo VII del d.p.p. 20 ottobre 2015, n. 16-30/Leg	Regolamento di esecuzione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 concernente (Disciplina delle case sugli alberi nell'ambito dell'offerta turistica ricettiva" e modificazioni ad altre disposizioni regolamentari in materia di ricettività e agriturismo

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

Il Presidente: FUGATTI



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 ottobre 2023, n. 25-101/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg. («Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)»).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 26 ottobre 2023, n. 43 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 («Norme in materia ambientale»);

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2023, n. 90 («Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»);

Visto l'art. 10 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg. («Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)»);

Vista la deliberazione n. 1872 del 13 ottobre 2023 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento recante «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg. («Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)»);

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg.

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 29-136/Leg. del 2008 è sostituita dalla seguente:

«*e*) legna da ardere e altre biomasse di cui alla Sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis).

23R00512

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 luglio 2023, n. 20.

Regolamento di esecuzione sulla determinazione dei parametri per le piante organiche delle comunità comprensoriali nei settori amministrativo e di polizia locale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 3 agosto 2023 – Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 25 luglio 2023, n. 620;

EMANA


il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce, in attuazione dell'art. 7, commi 3 e 4, della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, i parametri per determinare la consistenza del personale amministrativo nelle piante organiche delle comunità comprensoriali.

2. Per il personale del settore sociale continuano ad applicarsi i parametri pertinenti fissati dalla Giunta Provinciale.



Art. 2.

Dotazione complessiva dei posti

1. Su richiesta della comunità comprensoriale, la Giunta provinciale determina, entro novanta giorni dalla richiesta, la dotazione complessiva dei posti sulla base del piano triennale del fabbisogno di personale.

2. Variazioni della pianta organica che riguardano solo le qualifiche funzionali e i profili professionali non richiedono l'autorizzazione della Giunta provinciale.

3. Per ogni variazione della pianta organica che riguarda i profili professionali sociali e sanitari operanti nei servizi e nelle strutture sociali o i posti di cui all'art. 3, comma 2, lettere da *a*) a *d*), occorre richiedere obbligatoriamente il parere positivo della ripartizione provinciale competente in materia di politiche sociali.

Art. 3.

Calcolo del fabbisogno di personale amministrativo

1. Il personale amministrativo di ciascuna comunità comprensoriale non può superare il 15 per cento del totale dei posti previsti nella propria pianta organica approvata dalla Giunta provinciale; se la comunità comprensoriale ha meno di 40.000 abitanti, tale percentuale massima è innalzata al 17 per cento.

2. Per la determinazione della percentuale di cui al comma 1 sono esclusi:

a) i/le responsabili dei servizi e delle strutture in ambito sociale, se questi sono inquadrati in un profilo professionale amministrativo;

b) gli/le impiegati/e amministrativi/e dell'assistenza sociale e finanziaria;

c) gli/le impiegati/e amministrativi/e dello sportello informativo per il cittadino in ambito sociale;

d) gli/le impiegati/e amministrativi/e che, ai sensi del vigente decreto del direttore/della direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di politiche sociali sulla «Determinazione dei servizi e degli enti sociali sovralocali», sono assegnati e in servizio presso i medesimi servizi o enti;

Art. 4.

Calcolo del fabbisogno di personale di polizia locale

1. Se la comunità comprensoriale gestisce anche il servizio di polizia locale in forma di collaborazione tra comuni ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 21, e successive modifiche, può dotarsi, in aggiunta al personale amministrativo, al massimo di 0,60 unità di personale di polizia locale ogni 1.000 abitanti. Il numero degli abitanti è determinato dalla somma della popolazione residente in ogni comune che partecipa a tale collaborazione intercomunale, secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto provinciale di statistica (ASTAT).

2. Il numero massimo di personale risultante dal comma 1 comprende anche il personale per il servizio di polizia locale messo a disposizione dai comuni che partecipano a tale collaborazione.

Art. 5.

Autorizzazione alla deroga

1. Per documentate e motivate esigenze, la comunità comprensoriale può presentare alla Giunta provinciale richiesta di deroga dai parametri previsti agli articoli 3 e 4.

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene le seguenti dichiarazioni:

a) la disponibilità dei mezzi finanziari per la copertura dei posti;

b) le ragioni per le quali la comunità comprensoriale non stipula contratti per l'esternalizzazione di servizi;

c) eventuali ulteriori ragioni e situazioni particolari da cui risulti un fabbisogno di personale superiore alla media.

3. La lettera *b*) non si applica al personale di cui all'art. 4, in quanto per tale personale l'esternalizzazione ai sensi dell'art. 6 non è possibile.

4. La Giunta provinciale delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 6.

Esternalizzazione di servizi

1. Se, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la comunità comprensoriale esternalizza dei servizi, i posti divenuti di conseguenza vacanti sono cancellati dalla pianta organica e non vengono considerati per il calcolo dei parametri del personale.

2. Se una comunità comprensoriale affida a terzi la gestione di un servizio o di una struttura, la percentuale di cui all'art. 3, comma 1, non può superare il 17,25 per cento. Nelle comunità comprensoriali con meno di 40.000 abitanti, tale percentuale non può superare il 19,55 per cento.

Art. 7.


Controlli in prima applicazione

1. Le comunità comprensoriali si adeguano ai parametri per il personale entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Scaduto tale termine, in caso di mancato adeguamento ai parametri, la Provincia decurta del 2 per cento le assegnazioni correnti di cui all'art. 9, comma 3, della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, secondo l'attuale accordo sulla finanza locale.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 luglio 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00360

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 agosto 2023, n. 21.

Modifica del regolamento sull'elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

(Pubblicato nel Supplemento Straord. al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/2023 - Sez. Gen. - n. 1 del 3 agosto 2023)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 1° agosto 2023, n. 651;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27, è così sostituito:

«1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco provinciale la valutazione avviene, con cadenza biennale, sulla base dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale. Tutte le domande di iscrizione, presentate entro la data fissata dall'avviso di cui all'art. 3, sono valutate dalla commissione secondo le modalità e i criteri di seguito indicati.»

2. Il primo periodo del comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27, è così sostituito: «I titoli formativi e professionali sono valutati con un punteggio complessivo massimo di 40 punti; l'esperienza dirigenziale è valutata con un punteggio complessivo massimo di 60 punti.»

3. Il comma 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27, è abrogato.

Art. 2.

1. Nel comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27, dopo le parole: «Sono iscritte d'ufficio nell'elenco provinciale» sono inserite le parole: «, a seguito di manifestazione d'interesse.»

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27, è così sostituito:

«1. Ai fini della nomina della direttrice/del direttore generale la commissione di cui all'art. 4 valuta per titoli e colloquio le candidate e i candidati iscritti nell'elenco

provinciale nonché, ai sensi dell'articolo 10/bis della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e a seguito di manifestazione di interesse, le persone iscritte nel ruolo unico della dirigenza a livello provinciale, e propone alla Giunta provinciale una rosa di candidate e candidati.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27, è inserito il seguente comma:

«1-bis. La Giunta provinciale nomina la direttrice/il direttore generale dalla rosa delle candidate e dei candidati proposti dalla commissione, scegliendo la persona che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire.»

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 agosto 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00361

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2023, n. 35.

Disposizioni in materia di prevenzione dello stress termico nei luoghi di lavoro. Modifiche alla l.r. 28/2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 16 agosto 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere a) e c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);



Vista l'intesa, 6 agosto 2020, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020 - 2025;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2021, n. 1406 (Approvazione del Piano regionale della prevenzione 2020-2025);

Considerato quanto segue:

1. Assume sempre più un ruolo cruciale il cambiamento climatico e il suo impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, in specie con l'aumento dell'intensità e della frequenza delle ondate di calore;

2. La Regione Toscana ha avuto modo di formulare, già nell'estate del 2021, una serie di linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dai rischi causati dalle elevate temperature, previa approvazione da parte del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008;

3. Il piano regionale della prevenzione 2020 - 2025, approvato con del g.r. n. 1406/2021, sulla base del piano nazionale della prevenzione, prevede una specifica azione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di livello nazionale «*Workclimate*», progetto a cui partecipano anche l'Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana centro, l'Azienda USL Toscana Sud Est e il consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA);

4. Il progetto di ricerca «*Workclimate*» è stato sviluppato al fine di approfondire le conoscenze in merito agli effetti delle condizioni di stress termico ambientale, in particolare delle temperature estreme, sui lavoratori, ed ha prodotto l'elaborazione di appositi strumenti operativi di allerta;

5. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene opportuno intervenire sulla legge regionale n. 28/2019 per sottolineare come, nell'ambito della collaborazione interistituzionale in materia di sicurezza sul lavoro, appaia meritevole di una particolare attenzione il tema della prevenzione del rischio da stress termico negli ambienti di lavoro;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Stress termico negli ambienti di lavoro.
Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 28/2019*

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità) è sostituita dalla seguente:

«*a*) sicurezza dei luoghi di lavoro, anche in relazione ai rischi legati all'esposizione a temperature estreme dei lavoratori;».

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2023

GIANI

(*Omissis*).

23R00395

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2023, n. 36.

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 16 agosto 2023*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;


Visto l'art. 4, comma 1, lettere *l*) e *n*), dello Statuto;

Vista la legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo);

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 6 dicembre 2022.

Considerato quanto segue:

1. L'esperienza maturata negli anni di applicazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, la coltivazione e il commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), le criticità rilevate nella gestione di alcuni istituti, le esigenze evidenziate dal settore interessato hanno fatto ritenere necessario un nuovo intervento legislativo per disciplinare sul territorio regionale la cerca, la raccolta e la coltivazione dei tartufi, nel rispetto dei principi dettati dalla legge n. 752/1985, nonché gli interventi di valorizzazione;



2. Al fine di tener conto del riordino delle funzioni amministrative e dell'organizzazione interna della Regione sono state definite le competenze della Giunta regionale e dei comuni;

3. Allo scopo di tutelare e valorizzare la produzione regionale tartufigola, nonché di offrire al consumatore la conoscenza della provenienza del prodotto, vengono individuate le zone geografiche di provenienza;

4. Al fine di tutelare il patrimonio tartufigeno pubblico sono definite specifiche modalità tecniche per la cerca e la raccolta del tartufo e sono stabiliti, tenendo conto dei mutamenti climatici, i periodi e gli orari in cui la cerca e la raccolta del tartufo sono consentite;

5. Il mantenimento e la salvaguardia dell'ecosistema tartufo e quindi la sua produttività richiedono che le persone che praticano la cerca e la raccolta siano in possesso di adeguate competenze formative, a tal fine si prevede un apposito percorso formativo con esame di idoneità finale e un tesserino di abilitazione;

6. Al fine di attuare la disposizione statale la quale prevede che abbiano diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufige coltivate e controllate, coloro che le conducono purché tali tartufige siano riconosciute dalle regioni e siano tabellate, è necessario definire le tartufige naturali controllate e le tartufige coltivate, prevedere le procedure di riconoscimento da parte dei comuni e dettare le norme per la cerca e la raccolta in tali aree;

7. Al fine di contemperare il diritto alla libera cerca e il diritto alla raccolta di tartufi riservata nelle tartufige naturali controllate, sono introdotti dei limiti alla superficie per il riconoscimento di tartufiga naturale controllata e si prevede un limite massimo di superficie per tali tartufige a livello comunale. Limite che il comune può aumentare per tener conto di esigenze territoriali;

8. Al fine di garantire un miglior addestramento dei cani per la cerca del tartufo e quindi la tutela della risorsa, si disciplina la possibilità, per le associazioni di tartufigai, di chiedere il riconoscimento di aree per l'addestramento dei cani e si prevedono specifiche regole da rispettare in tali aree;

9. Per la promozione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio tartufigeno regionale si stabilisce che annualmente siano destinate risorse regionali sia per finanziare progetti dei comuni e delle associazioni del settore, sia per realizzare interventi di tutela, di valorizzazione e di ripristino ambientale nelle aree tartufigene, nonché per studi e ricerche in materia di tartufi.

10. La recente iscrizione della «Cerca e cavatura del Tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali» nella Lista del Patrimonio Immateriale dell'UNESCO.

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione disciplina la cerca, la raccolta e la coltivazione dei tartufi nel rispetto dei principi della normativa statale in materia, delle esigenze di tutela e della conservazione del patrimonio tartufigeno.

2. La Regione promuove e sostiene interventi per la valorizzazione e la promozione del patrimonio tartufigeno regionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) *cerca*: l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio massimo di due cani, compreso quello in addestramento, con le modalità di cui all'art. 7, nonché secondo il calendario di cui all'art. 8;

b) *raccolta*: l'attività finalizzata all'estrazione dei corpi fruttiferi dal sito produttivo con i mezzi e le modalità di cui all'art. 7, nonché secondo il calendario di cui all'art. 8;

c) *tartufiga naturale*: qualsiasi superficie con una o più piante che producono tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi in cui cresce il tartufo;

d) *tartufiga naturale controllata*: tartufiga naturale gestita attraverso uno specifico piano basato sull'adozione di tecniche colturali di mantenimento e di miglioramento della produzione del tartufo «in situ» che devono rispettare e mantenere gli habitat naturali e gli equilibri dell'ecosistema;

e) *tartufiga coltivata*: terreno agricolo in cui sono messe a dimora piante tartufigene in un terreno nudo e in ambienti vocati con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali, in numero non inferiore a duecento piante per ettaro. Le tartufige coltivate non sono considerate boschi ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera b), della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

f) *piante tartufigene*: piantine di specie forestali preventivamente micorrizzate con funghi del genere *Tuber* di cui all'art. 5, definite nel regolamento di attuazione di cui all'art. 20, certificate dal Servizio fitosanitario regionale, con le modalità definite nel regolamento;


g) *tartufigo o raccogliitore di tartufo*: colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo o comunque non coltivato, in possesso del tesserino di cui all'art. 9;

h) *tartufigoltore o coltivatore di tartufo*: colui che conduce una tartufiga coltivata di cui alla lettera e), della quale detiene la proprietà o altro diritto sul fondo, in possesso del tesserino di cui all'art. 9;

i) *raccolta riservata di tartufi*: attività svolta dagli aventi titolo nelle tartufige di cui alle lettere d) ed e);

j) *zona geografica di provenienza*: un'area omogenea per la presenza di una delle specie di tartufo di cui all'art. 5, identificata territorialmente a livello sovracomunale;

k) *mappatura*: censimento informatizzato delle aree tartufigene naturali e delle tartufige naturali controllate e di quelle coltivate, riservato nell'uso alla Regione Toscana per scopi di gestione, tutela e Governo della risorsa.



Art. 3.

Competenze della regione

1. Sono di competenza della Giunta regionale:

a) la tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei tesserini di abilitazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi di cui all'art. 9;

b) la tenuta e la gestione dell'elenco regionale delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e delle tartufaie coltivate, compresi i rinnovi, di cui agli articoli 11 e 12;

c) la realizzazione, la tenuta e l'aggiornamento della mappatura delle aree tartufigene naturali e delle tartufaie naturali controllate e di quelle coltivate, con le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all'art. 20.

Art. 4.

Competenze del comune

1. Sono di competenza del comune:

a) il rilascio e il rinnovo del tesserino di abilitazione per la cerca e per la raccolta del tartufo di cui all'art. 9;

b) l'invio annuale dei dati relativi al rilascio e al rinnovo dei tesserini di abilitazione alla Giunta regionale con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 20;

c) il rilascio e la revoca del riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e delle tartufaie coltivate;

d) l'invio annuale dei dati relativi al rilascio e al rinnovo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e delle tartufaie coltivate alla Giunta regionale, con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 20;

e) l'inserimento delle zone geografiche di provenienza dei tartufi, di cui all'art. 6, negli strumenti di pianificazione territoriale mediante le procedure previste dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio);

f) il rilascio del riconoscimento delle aree di addestramento cani, compresi i rinnovi.

Art. 5.

Specie di tartufi

1. Le specie di tartufi che possono essere cercate, raccolte e coltivate sul territorio regionale destinate al consumo sono le seguenti:

1) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato;

2) *Tuber melanosporum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero pregiato;

3) *Tuber brumale* Vittad., detto volgarmente tartufo nero d'inverno;

4) *Tuber aestivum* Vittad., forma *aestivum*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

5) *Tuber aestivum* Vittad., forma *uncinatum*, detto volgarmente tartufo uncinato;

6) *Tuber brumale* Vittad., forma *moschatum* De Ferri, detto volgarmente tartufo nero moscato;

7) *Tuber borchii* Vittad. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo;

8) *Tuber macrosporium* Vittad., detto volgarmente tartufo nero liscio;

9) *Tuber mesentericum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2. L'accertamento delle specie di *Tuber* può essere fatto a vista dall'operatore, munito di tesserino di abilitazione di cui all'art. 9, durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate nel regolamento di attuazione di cui all'art. 20, con le modalità ivi previste.

Art. 6.

Valorizzazione delle zone geografiche di provenienza

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare la produzione regionale tartufigola, nonché di offrire al consumatore la conoscenza della provenienza del prodotto, sono individuate le seguenti zone geografiche di provenienza:

1) tartufo toscano bianco del Casentino;

2) tartufo toscano bianco delle Colline Sanminiatesi;

3) tartufo toscano bianco delle Crete Senesi;

4) tartufo toscano bianco del Mugello;

5) tartufo toscano bianco della Val Tiberina;

6) tartufo marzuolo del litorale della Maremma Grossetana;

7) tartufo toscano bianco della Lucchesia.

2. L'elenco dei comuni ricompresi nelle zone di provenienza è contenuto nell'allegato A della presente legge.

3. La Giunta regionale può istituire, anche su proposta dei comuni, nuove zone geografiche di provenienza del prodotto e modificare la delimitazione delle zone geografiche di cui al comma 1, secondo le modalità definite nel regolamento di attuazione di cui all'art. 20. L'elenco dei comuni di cui al comma 2 è conseguentemente aggiornato.

4. I comuni inviano alla Giunta regionale la proposta di cui al comma 3, sentite le associazioni di categoria, le associazioni di cui all'art. 15 e i consorzi volontari di cui all'art. 16 secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 20.

Art. 7.

Disciplina e modalità della cerca e della raccolta del tartufo

1. L'attività di cerca e di raccolta del tartufo è libera nei boschi, nei terreni non coltivati e, qualora non siano oggetto di concessione demaniale, lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa.

2. Sono considerate aree soggette a libera cerca e raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento degli animali.

3. L'attività di cerca e di raccolta del tartufo all'interno delle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate è riservata agli aventi titolo.



4. Per praticare la cerca e la raccolta del tartufo, il tartufaio deve essere in possesso del tesserino di abilitazione di cui all'art. 9 ed in regola con il versamento annuale di cui al medesimo articolo.

5. Per praticare la cerca e la raccolta del tartufo all'interno della tartufaia coltivata di cui all'art. 12 il tartuficoltore deve aver superato l'esame di idoneità di cui all'art. 10.

6. La cerca e la raccolta del tartufo devono essere effettuate in modo da non recare danno alla tartufaia.

7. La cerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio massimo di due cani, compreso quello in addestramento, lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

8. L'attrezzo di cui al comma 7 deve avere una lama di dimensioni massime pari a cinque centimetri di lunghezza e cinque centimetri di larghezza.

9. Le buche aperte per l'estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo.

10. È in ogni caso vietata:

a) la lavorazione del terreno ai fini della raccolta come la zappatura o la rastrellatura;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

c) la cerca e la raccolta fuori dai periodi previsti dal calendario e nelle ore notturne di cui all'art. 8;

d) la cerca e la raccolta nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari o aventi titolo;

e) la cerca e la raccolta nelle pioppete, nei nocchiei, negli impianti di arboricoltura da legno che siano in attuazione di coltivazione, salvo che ai proprietari o aventi titolo;

f) la cerca e la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici.

11. L'ente gestore del parco, riserva o area naturale disciplina nel regolamento e nel piano, adottati in riferimento agli articoli 11, 11-bis e 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 e alla legge regionale n. 10/2010), le modalità di cerca e di raccolta del tartufo.

Art. 8.

Calendario di cerca e di raccolta del tartufo

1. La cerca e la raccolta del tartufo in tutto il territorio regionale sono consentite secondo il seguente calendario:

a) *Tuber magnatum* Pico: dal 1° ottobre al 15 gennaio;

b) *Tuber melanosporum* Vittad.: dal 15 novembre al 15 marzo;

c) *Tuber brumale*, forma *moschatum* De Ferry: dal 15 gennaio al 15 aprile;

d) *Tuber aestivum* Vittad. forma *aestivum*: dal 1° giugno al 31 agosto e dal 1° ottobre al 30 novembre;

e) *Tuber aestivum* Vittad. forma *uncinatum* Chatin: dal 1° ottobre al 15 gennaio;

f) *Tuber brumale* Vittad.: dal 15 gennaio al 15 aprile;

g) *Tuber Borchii* Vittad. o *Tuber albidum* Pico: dal 15 gennaio al 15 aprile;

h) *Tuber macrosporum* Vittad.: dal 1° ottobre al 31 dicembre;

i) *Tuber mesentericum* Vittad.: dal 1° ottobre al 31 dicembre.

2. La cerca e la raccolta del tartufo in tutto il territorio regionale è vietata per tutte le specie nei mesi di maggio e di settembre (fermo ecologico).

3. La cerca e la raccolta sono consentite secondo i seguenti orari solari:

gennaio dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

febbraio dalle ore 6,30 alle ore 18,30;

marzo dalle ore 6,00 alle ore 19,00;

aprile dalle ore 5,00 alle ore 20,00;

maggio cerca e raccolta non consentite;

giugno dalle ore 4,00 alle ore 21,00;

luglio dalle ore 4,00 alle ore 20,30;

agosto dalle ore 4,30 alle ore 19,00;

settembre cerca e raccolta non consentite;

ottobre dalle ore 5,30 alle ore 18,30;

novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,30;


dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,30.

Tali orari devono essere adeguati durante il periodo di validità dell'ora legale.

4. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo tartufigeno, la Giunta regionale può vietare, per periodi determinati e per specifiche zone, la cerca e la raccolta dei tartufi su istanza motivata da parte del comune territorialmente competente e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 20.

5. Al fine di recare minor disturbo alla fauna selvatica nel periodo riproduttivo, dal 1° al 30 giugno di ogni anno, è vietata la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 17-bis e 18 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

6. La Giunta regionale, per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione può altresì autorizzare la cerca e la raccolta di tartufi al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta dietro formale richiesta documentata e secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all'art. 20.



Art. 9.

*Tesserino di abilitazione
per la cerca e la raccolta del tartufo*

1. Il tesserino di abilitazione per la cerca e la raccolta del tartufo è rilasciato previo accertamento dell'idoneità alla cerca e alla raccolta secondo quanto previsto all'art. 10 e previo pagamento dell'importo annuale di euro 92,96. L'importo è introitato dalla Regione Toscana.

2. L'istanza per il rilascio del tesserino di abilitazione è presentata al comune di residenza unitamente all'attestazione del pagamento dell'importo e all'indicazione degli estremi dell'attestato di idoneità di cui all'art. 10.

3. Il tesserino può essere rilasciato solo a coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Sul tesserino sono riportate le generalità e la fotografia del raccogliitore di tartufo.

4. Il tesserino ha validità sull'intero territorio nazionale.

5. Il tesserino ha validità decennale dalla data del rilascio. Negli anni successivi a quello di rilascio, il tartufaio è tenuto al versamento annuale, prima dell'inizio dell'attività di cerca e raccolta, dell'importo stabilito dalla regione; tale versamento ha validità per l'anno solare sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

6. Il pagamento dell'importo di cui al comma 1 non è dovuto in caso di non esercizio, per l'anno solare, dell'attività di cerca e di raccolta.

7. Il tesserino, alla scadenza, può essere rinnovato su richiesta dell'interessato previa frequenza del corso di aggiornamento di cui all'art. 10, comma 2.

8. Il pagamento dell'importo di cui al comma 1, non è dovuto per l'attività di cerca e di raccolta svolta in Toscana da soggetti abilitati, residenti in altra regione, purché in regola con le normative della regione di residenza.

Art. 10.

Idoneità alla cerca e alla raccolta del tartufo

1. L'accertamento dell'idoneità alla cerca e alla raccolta del tartufo è verificato mediante la frequenza di un percorso formativo della durata minima di trenta ore e il superamento di un esame finale da sostenere dinanzi a una commissione composta da tre persone nominata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera k *bis*), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

2. Nel caso di rinnovo del tesserino di abilitazione alla scadenza decennale di cui all'art. 9, comma 7, il richiedente deve dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento della durata minima di otto ore nell'anno precedente e non è tenuto al superamento dell'esame di cui al comma 1.

3. I percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti dagli ispettorati micologici presso il Dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale (USL) che può avvalersi di personale di provata esperienza nel settore, nonché delle associazioni di cui all'art. 15.

4. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e di partecipazione al percorso formativo.

5. L'esame di idoneità alla raccolta del tartufo di cui al comma 1 deve verificare le conoscenze relative a:

a) ecologia dei tartufi;

b) principi di tartuficoltura;

c) contenuto della presente legge e del regolamento di attuazione nonché delle normative pertinenti alla raccolta del tartufo;

d) principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;

e) norme sulla tutela e benessere del cane da tartufo;

f) nozioni di micologia, di botanica e di selvicoltura.

6. Coloro che hanno superato l'esame di idoneità devono richiedere il tesserino di abilitazione entro il periodo di trecentosessantacinque giorni dalla data del superamento dell'esame finale. Trascorso tale periodo sono tenuti a superare di nuovo l'esame.

Art. 11.

Riconoscimento della tartufaia naturale controllata


1. Salvo quanto previsto al comma 6, a livello comunale, per singola specie, la superficie complessiva delle aree occupate dalle tartufaie naturali controllate come definite all'art. 2, comma 1, lettera d), non può eccedere il 20 per cento della superficie complessiva delle aree tartufigene comunali, così come risultanti dalla mappatura regionale sempre per singola specie. Il comune può aumentare la superficie complessiva delle aree occupate dalle tartufaie naturali controllate fino a un massimo del 40 per cento della superficie complessiva delle aree tartufigene su base comunale per singola specie, così come risultanti dalla mappatura regionale sempre per singola specie.

2. La realizzazione della tartufaia naturale controllata è soggetta al riconoscimento del comune. La richiesta di riconoscimento è presentata al comune ove ricadono i terreni dal proprietario o da chi ne ha la disponibilità tramite il sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) di cui all'art. 3-*bis* della legge regionale n. 39/2000 o, per le imprese agricole, tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) sul sistema informativo dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

3. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 20 stabilisce la documentazione da presentare per il riconoscimento della tartufaia naturale controllata.

4. La superficie della tartufaia naturale controllata non può essere superiore a tre ettari e non può essere inferiore a un ettaro salvo quanto previsto al comma 6.

5. Tra due tartufaie naturali controllate confinanti deve essere previsto un corridoio per il libero passaggio di almeno cinquanta metri. Qualora la discontinuità tra le due tartufaie sia costituita da un tratto di demanio idrico, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale



21 dicembre 2016, n. 101 (Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 «Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994»), deve essere rispettata la distanza pari all'area demaniale compresa tra i due cigli di sponda definiti dall'autorità idraulica.

6. Nel caso in cui la richiesta di riconoscimento sia presentata da un consorzio di cui all'art. 16, la superficie massima può essere di quindici ettari. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da imprenditori agricoli professionali di cui alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) o da associazioni di tartufai riconosciute di cui all'art. 15, i limiti di superficie e quanto previsto dal comma 1 non si applicano.

7. Il riconoscimento di tartufaia naturale controllata ha validità di cinque anni e può essere rinnovato per la stessa durata; contestualmente al riconoscimento, il comune, rilascia al soggetto richiedente, l'autorizzazione alla cerca e raccolta riservata di tartufi all'interno della tartufaia.

8. La tartufaia naturale controllata riconosciuta deve essere delimitata da apposita tabellazione secondo le tipologie e le modalità di apposizione definite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 20.

9. Il titolare della tartufaia naturale controllata riconosciuta, per effettuare la cerca e la raccolta di tartufi nella tartufaia deve essere in possesso del tesserino di abilitazione ed in regola con il versamento annuale. Per la cerca e la raccolta nella tartufaia controllata devono essere rispettate le modalità di cui all'art. 7 e il calendario di cui all'art. 8.

10. Il titolare dell'attestato di riconoscimento può autorizzare alla raccolta riservata soggetti muniti del tesserino di abilitazione ed in regola con il versamento annuale.

11. L'autorizzazione di cui al comma 10 può essere giornaliera, per più giorni o annuale e può essere rinnovata fino al raggiungimento di un periodo massimo di raccolta di due anni. La medesima autorizzazione deve essere esibita in caso di controlli da parte delle autorità competenti. I nominativi dei soggetti autorizzati per più giorni o per un anno devono essere comunicati al comune che ha rilasciato il riconoscimento. I soggetti autorizzati devono essere in regola con il versamento annuale.

12. Gli enti di cui all'art. 3-ter della legge regionale n. 39/2000, possono dare in concessione, ai fini della istituzione delle tartufaie naturali controllate, beni del patrimonio agricolo-forestale in loro gestione, con lo scopo di consentire in essi l'attività di cerca e raccolta organizzata dei tartufi, a imprenditori agricoli singoli o associati, con priorità a coltivatori diretti e cooperative agricole, o ad associazioni di raccoglitori riconosciute di cui all'art. 15.

Art. 12.

Riconoscimento della tartufaia coltivata

1. La realizzazione della tartufaia coltivata, come definita all'art. 2, comma 1, lettera e), è soggetta al riconoscimento del comune.

2. La richiesta di riconoscimento di tartufaia coltivata è presentata al comune ove ricadono i terreni dal proprietario o da chi ne ha la disponibilità, tramite il SIGAF di cui all'art. 3-bis della legge regionale n. 39/2000 o, per le imprese agricole, tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) sul sistema informativo dell'ARTEA.

3. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 20 definisce la documentazione da presentare per il riconoscimento della tartufaia coltivata.

4. Contestualmente all'attestazione di riconoscimento di tartufaia coltivata, il comune rilascia al soggetto richiedente l'autorizzazione alla cerca e alla raccolta riservata di tartufi all'interno della tartufaia.

5. Il titolare della tartufaia coltivata riconosciuta, per effettuare la cerca e la raccolta di tartufi nella tartufaia, deve essere in possesso del tesserino di abilitazione ed in regola con il versamento annuale. Il titolare dell'attestato di riconoscimento può autorizzare alla raccolta riservata i propri dipendenti in possesso dell'attestato di idoneità ed in regola con il versamento annuale.

6. La tartufaia coltivata riconosciuta deve essere delimitata da apposita tabellazione secondo le tipologie e le modalità di apposizione definite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 20.

7. Per la cerca e la raccolta nella tartufaia coltivata devono essere rispettate le modalità di cui all'art. 7 e il calendario di cui all'art. 8.

Art. 13.

Revoca del riconoscimento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata e sospensione della cerca e della raccolta nella tartufaia naturale controllata

1. Il riconoscimento di tartufaia naturale controllata e di tartufaia coltivata è revocato dal comune quando non sono rispettate le tecniche colturali indicate nel piano in base al quale è stato rilasciato.

2. Il provvedimento di revoca contiene l'obbligo di rimozione delle tabelle apposte. L'inosservanza di detto obbligo autorizza il comune a rimuovere le tabelle e a provvedere alla riscossione delle relative spese.

3. Nella tartufaia naturale controllata l'autorizzazione alla cerca e alla raccolta del tartufo è sospesa per cinque anni in caso di lavori di miglioramento della tartufaia finanziati con contributi pubblici. La sospensione decorre dalla conclusione dei lavori.



Art. 14.

*Riconoscimento
dell'area di addestramento cani da tartufo*

1. La realizzazione di un'area di addestramento cani da tartufo è soggetta al riconoscimento del comune.

2. Possono presentare la richiesta di riconoscimento di area di addestramento cani da tartufo le associazioni di cui all'art. 15.

3. Ogni associazione può richiedere l'istituzione di una sola area di addestramento cani da tartufo. La superficie dell'area non può essere maggiore di due ettari in corpo unico.

4. La richiesta è presentata al comune ove ricadono i terreni di proprietà o in disponibilità. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 20 definisce le modalità di presentazione della richiesta e la documentazione da allegare.

5. Il riconoscimento dell'area di addestramento ha validità di cinque anni e può essere rinnovato per la stessa durata.

6. L'area di addestramento riconosciuta deve essere delimitata da apposita tabellazione secondo le tipologie e le modalità di apposizione definite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 20.

7. Nell'area di addestramento la ricerca del tartufo è finalizzata al solo addestramento di cani di età non superiore a due anni e la raccolta del prodotto con la sua asportazione è vietata.

8. I soci dell'associazione titolare dell'attestazione di riconoscimento, per effettuare l'addestramento dei cani da tartufo nell'area riconosciuta, devono essere in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'art. 10. Gli stessi sono tenuti al rispetto delle modalità di cui all'art. 7 e del calendario di cui all'art. 8.

9. Il periodo temporale di apertura dell'area di addestramento e le modalità di accesso all'area riconosciuta sono definite nel regolamento di attuazione di cui all'art. 20.

10. Il riconoscimento è revocato qualora l'area di addestramento sia utilizzata per finalità diverse dall'addestramento cani. Il provvedimento di revoca contiene l'obbligo di rimozione delle tabelle apposte. L'inosservanza di detto obbligo autorizza il comune a rimuovere le tabelle e a provvedere alla riscossione delle relative spese.

Art. 15.

Associazioni di tartufai

1. Per accedere alle facilitazioni e alle agevolazioni previste dalla presente legge, le associazioni di tartufai devono:

a) avere personalità giuridica di diritto privato;

b) prevedere nel loro statuto lo svolgimento di attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni;

c) dimostrare che:

1) almeno il 50 per cento dei soci sono residenti nei comuni ricompresi nelle aree geografiche di cui all'art. 6;

2) almeno il 15 per cento dei soci non sono residenti nei comuni ricompresi nelle aree geografiche di cui all'art. 6.

2. La condizione di cui al comma 1, lettera c), numero 2), si intende soddisfatta anche qualora, per carenza di domande associative, la percentuale dei soci non residenti nei comuni ricompresi nelle aree geografiche di cui all'art. 6 sia inferiore al 15 per cento.

Art. 16.

ConSORZI volontari

1. Ai fini di salvaguardia, di incremento della produzione tartufigola, nonché di difesa dell'ambiente idoneo alla tartufigicoltura, i titolari di aziende agricole e forestali, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo toscano, per la promozione e la tutela di marchi collettivi, la raccolta e la commercializzazione nonché per la gestione di tartufigaie coltivate o naturali controllate.

Art. 17.

*Vigilanza, controllo, accertamento
e contestazione delle infrazioni*

1. Sono incaricati della vigilanza, del controllo, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge: il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale.

Art. 18.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio regionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00 le seguenti fattispecie:

a) la cerca e la raccolta di tartufi senza il tesserino o il loro svolgimento, pur con tesserino, in assenza del pagamento dell'importo annuale;

b) la cerca e la raccolta di tartufi senza l'idoneità richiesta per la cerca e la raccolta riservata nelle tartufigaie coltivate;

c) la cerca e la raccolta dei tartufi immaturi;

d) la cerca e la raccolta senza ausilio del cane o senza attrezzo idoneo;

e) la cerca e la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;

f) il non riempimento delle buche aperte;



g) la cerca e la raccolta di tartufi da parte di chi non ha diritto nelle aree di cui all'art. 7, comma 10, lettere d) ed e);

h) la cerca e la raccolta di tartufi nelle aree di cui all'art. 7, comma 10, lettera f);

i) l'utilizzo di piante micorrizate senza certificazione.

2. Le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d), prevedono la sanzione accessoria della sospensione del tesserino di abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi, di cui all'art. 9, per un anno.

3. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma 1, lettere a) ed e), sono raddoppiate. Ai fini della presente legge è considerato recidivo colui che dopo aver commesso una delle infrazioni di cui al presente articolo ne commette, nei cinque anni successivi, un'altra, ancorché diversa dalla precedente.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive dei diritti di terzi e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00 le seguenti fattispecie:

a) l'apposizione di tabelle in tartufaie coltivate, naturali controllate e nelle aree addestramento cani prive dell'attestato di riconoscimento;

b) l'utilizzo di tabelle difformi dalle modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 20;

c) la raccolta nella tartufaia naturale controllata o nella tartufaia coltivata senza la necessaria autorizzazione del titolare;

d) la raccolta e l'asportazione di ogni specie di tartufo nelle aree identificate come aree di addestramento cani.

5. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto costituisca reato, comporta il sequestro e la confisca del prodotto.

Art. 19.

Procedimento sanzionatorio

1. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è la regione.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

3. Gli agenti accertatori procedono al sequestro dei tartufi raccolti o comunque detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.

4. Con l'ordinanza di confisca dei tartufi, se le condizioni lo consentono, la regione può deciderne la destinazione in beneficenza, oppure la distruzione se non sono più commestibili.

5. Le infrazioni accertate con provvedimento amministrativo o giurisprudenziale definitivo, nonché le violazioni oblate di cui all'art. 16 della legge 689/1981, sono annotate sul tesserino di abilitazione a cura del comune che lo ha rilasciato.

6. Alla terza violazione contestata il tesserino di abilitazione è ritirato per un anno.

Art. 20.

Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

a) gli elementi minimi delle tecniche colturali di mantenimento e di miglioramento di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e);

b) la definizione delle specie ammesse delle piante tartufigene di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), e le modalità di controllo e di certificazione delle stesse;

c) le modalità per la realizzazione, la tenuta e l'aggiornamento della mappatura regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);

d) le modalità e i tempi dell'invio annuale da parte del comune alla Giunta regionale dei dati di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e d);

e) le modalità per l'identificazione delle specie di Tuber di cui all'art. 5, comma 2, in caso di dubbio o contestazione;

f) le modalità per l'istituzione delle zone geografiche di provenienza e per la proposta dei comuni di cui all'art. 6, commi 3 e 4;

g) le modalità per prevedere il divieto di cerca e raccolta di cui all'art. 8, comma 4, nonché le modalità per prevedere la deroga al calendario di cui all'art. 8, comma 6;

h) la documentazione per la richiesta di riconoscimento di cui all'art. 11, comma 3, all'art. 12, comma 3 e all'art. 14, comma 4, nonché le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento di cui al medesimo art. 14, comma 4;

i) le tipologie e le modalità di apposizione delle tabelle di cui all'art. 11, comma 8, all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 6;

j) la definizione del periodo temporale di apertura dell'area di addestramento cani da tartufo e le modalità di accesso all'area.

Art. 21.

Interventi per la valorizzazione e la promozione del patrimonio tartufigeno

1. Per valorizzare e promuovere il patrimonio tartufigeno la regione definisce annualmente gli interventi da realizzare nel piano forestale regionale che costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).



2. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFER) e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano forestale regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale annualmente provvede alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:

a) l'80 per cento, a favore dei comuni e dei soggetti associativi di cui all'art. 15, anche in collaborazione tra loro;

b) il 20 per cento per interventi regionali di tutela, di valorizzazione e di ripristino ambientale delle aree tartufigene destinate alla libera cerca, nonché per studi e ricerche in materia di tartufi.

4. L'individuazione dei soggetti destinatari dei fondi di cui al comma 3, lettera a), e la ripartizione delle somme tra gli stessi sono effettuati dalla Giunta regionale sulla base di progetti presentati a seguito di apposito avviso pubblico tenendo conto dell'entità, della rilevanza e della storicità delle iniziative per la tutela, la promozione, la valorizzazione economica del tartufo, la valorizzazione economica dei territori tartufigeni, anche in relazione alla eventuale montanità degli stessi, e il ripristino ambientale delle aree tartufigene.

5. I progetti di cui al comma 4 non possono essere riferiti ad aree in cui sia stato riconosciuto il diritto alla raccolta riservata.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. Dalla presente legge, per l'annualità 2023, non derivano oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 21 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa massima di euro 75.000,00 la cui copertura è assicurata dagli stanziamenti sul bilancio regionale 2023-2025 presenti nella Missione n. 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti».

3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2023-2025, per sola competenza, di uguale importo:
Anno 2024

In diminuzione, Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 75.000,00;

In aumento, Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 75.000,00.

Anno 2025

In diminuzione, Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 75.000,00;

In aumento, Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 75.000,00.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

5. Le entrate derivanti dal pagamento dell'importo di cui all'art. 9 sono imputate alla Tipologia «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» del Titolo 3 «Entrate extratributarie» del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.

Art. 23.

Decorrenza e abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 20 e da tale data la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela degli ecosistemi tartufigeni) è abrogata.

Art. 24.

Norme transitorie

1. Le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate in essere all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 20, si adeguano alle disposizioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12, alla loro scadenza stabilita nell'atto di riconoscimento.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 20, gli ispettori micologici presso il Dipartimento di prevenzione delle aziende (USL) si coordinano per l'organizzazione del percorso formativo previsto dall'art. 10, commi 1 e 2.

3. Coloro che, alla data in vigore del regolamento di cui all'art. 20, sono in possesso del tesserino in corso di validità, alla scadenza, devono frequentare il corso di aggiornamento di cui all'art. 10, comma 2.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2023

GIANI

(*Omissis*).

23R00396



REGIONE SICILIA

LEGGE 28 settembre 2023, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29. Disposizioni varie.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - del 6 ottobre 2023 n. 34 - S.O. n. 42)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e successive modificazioni le parole «della partecipazione al corso “Basic life support defibrillation” (BLS-D)» sono sostituite dalle parole «della partecipazione al corso di Primo soccorso sportivo defibrillato (PSSD) della Federazione medico sportiva italiana, in armonia con quanto previsto dall'art. 5, comma 7, del decreto ministeriale 24 aprile 2013».

Art. 2.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«*e*) l'indicazione degli estremi della convenzione medico sanitaria stipulata dal titolare o dal gestore con un medico specialista in medicina dello sport ovvero con un medico della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano ai fini della certificazione medica.»

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. All'art. 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 (allegato 1 - Parte *B*), per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, di 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183355);

b) l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 (tabella 1), per le finalità di cui all'art. 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, di 1.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183376).

2. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 1.000 migliaia di euro da destinare al libero Consorzio comunale di Siracusa in dissesto finanziario per il ripiano dei debiti pregressi relativi al servizio di assistenza degli studenti disabili nelle scuole superiori.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, si provvede con le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203.

Art. 4.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 in materia di contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 dopo le parole «l'acquisto e l'installazione di» sono inserite le parole «pannelli fotovoltaici nonché di».

Art. 5.

Variazioni al bilancio della regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B» discendenti dall'applicazione della presente legge.

Art. 6.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 28 settembre 2023

SCHIFANI

*L'Assessore regionale
per l'economia*
FALCONE

*L'Assessore regionale per il turismo,
lo sport e lo spettacolo*
AMATA



Tabella A

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2023 - 2025
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Titolo	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Note	Previsione attuale			Variazione in diminuzione			Variazione in aumento			Risultante			Nomenclatore				
								2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Art.	Comma
1	105	21	4	3	1203	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		2.593.602.693,00	2.297.000.000,00	2.296.000.000,00	2.593.602.693,00				7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.600.602.693,00	2.297.000.000,00	2.296.000.000,00	2.593.602.693,00	3	3
TOTALE ENTRATA												0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00						


TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2023 - 2025
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Note	Previsione attuale			Variazione in diminuzione			Variazione in aumento			Risultante			Nomenclatore					
								2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Art.	Comma	
12	2	1	6	2	183355	TRASFERIMENTI IN FAVORE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLA DISABILITÀ "FRANCESCO BRUNORI" (ART. 18, LETT. A) DEL D.L. N. 112 DEL 13/08/2013) SERVIZI DI TRASPORTO, DI ASSISTENZA SOCIALE, DI COMPITO E DI COMITATO, AL COMPLESSIVO DEL SERVIZIO REGIONALE DI ASSISTENZA PERSONALE, COMUNICAZIONE, ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	E	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	3	1, lett a)	
12	2	1	0	2	183376	SUBVENEZIONI IN FAVORE DEI STUDENTI ESIBILI DELLE SCUOLE SUPERIORI IN REGIONE ABRUZZO	B	3.395.000,00	3.395.000,00	3.395.000,00	3.395.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.395.000,00	3.395.000,00	3.395.000,00	4.395.000,00	3	1, lett b)	
12	2	1	6	2	183406	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL LIBERO CONSIGLIO COMUNALE DI S. GIUSEPPE VESUVIANO PER IL FINANZIAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE AI STUDENTI ESIBILI DELLE SCUOLE SUPERIORI	E	0,00	0,00	0,00	0,00				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3	2	
TOTALE SPESA												0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00							

Visto: Schifani

(Omissis).



LEGGE 20 ottobre 2023, n. 18.

Istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie e della figura dello psicologo delle cure primarie.

(Pubblicata nel Suppl. ord alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 45 del 27 ottobre 2023 (n. 37))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie e della figura dello psicologo delle cure primarie

1. La Regione, per garantire al singolo, alla coppia e alle famiglie le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni istituisce, a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito dell'epidemia da Covid-19, il Servizio di psicologia delle cure primarie, ai sensi della lettera b-*quinquies*) del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

2. Il Servizio di psicologia delle cure primarie ha la finalità di intercettare e rispondere ai bisogni di assistenza psicologica dei cittadini, affiancando e integrando l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

3. Il Servizio di psicologia delle cure primarie è realizzato da ciascuna azienda sanitaria provinciale (ASP) a livello dei distretti sanitari di base. Esso è svolto da psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale, denominati di seguito «psicologi delle cure primarie».

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, sentito il parere della Commissione «Salute, servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate la formazione degli elenchi provinciali e la gestione degli incarichi convenzionali.

5. Il Servizio di psicologia delle cure primarie è finalizzato a:

a) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso;

b) intercettare i bisogni di benessere psicologico inespresi dalla popolazione;

c) organizzare e gestire l'assistenza psicologica distrettuale rispetto ad alcuni tipi di cura;

d) realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello e con i servizi sanitari più generali;

e) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivanti dalla pandemia da Covid-19 o da altre situazioni sanitarie emergenziali.

6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali.

Art. 2.

Compiti dello psicologo delle cure primarie

1. Lo psicologo delle cure primarie è inserito nel distretto sociosanitario per l'attività di assistenza psicologica primaria e opera in collaborazione con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali.

2. Lo psicologo delle cure primarie opera per il benessere psicologico nell'ambito della medicina delle cure primarie e opera in rapporto con i distretti sanitari e le loro articolazioni funzionali. L'azione dello psicologo delle cure primarie è vicina alle realtà di vita degli utenti, alle famiglie e alla comunità, fornisce un primo livello di assistenza psicologica di qualità, accessibile, *cost-effective* e integrata con gli altri servizi sanitari. Garantisce, inoltre, una rapida presa in carico del paziente.


3. Allo psicologo delle cure primarie, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione e promozione della salute. Lo psicologo delle cure primarie opera prioritariamente per far fronte ai problemi legati all'adattamento che caratterizzano il normale ciclo di vita.

4. Lo psicologo delle cure primarie assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica e di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti.

5. In caso di richiesta di assistenza psicologica inoltrata dal medico di base, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista, gli stessi potranno avvalersi dello psicologo delle cure primarie territorialmente competente.

6. Lo psicologo delle cure primarie, qualora ravvisi sintomatologie di patologie psichiatriche, opera di concerto con gli organismi territoriali e con i centri di salute mentale.

7. Lo psicologo delle cure primarie è parte integrante delle attività multidisciplinari previste dagli *standard* di assistenza sanitaria territoriale di cui al decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77.



Art. 3.

Elenchi degli psicologi delle cure primarie

1. È istituito, presso ciascuna ASP, l'elenco provinciale degli psicologi delle cure primarie.

2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale in psicologia;

b) iscrizione all'albo degli psicologi;

c) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale e con la pubblica amministrazione in genere;

d) specifiche competenze e titoli individuati dal decreto del Presidente della Regione di cui all'art. 4, comma 5.

Art. 4.

Organizzazione delle attività dei servizi di psicologia delle cure primarie

1. I servizi di psicologia delle cure primarie collaborano con i comuni, in forma singola o associata, e con gli ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari della Regione.

2. Le prestazioni degli psicologi delle cure primarie sono erogate da almeno due psicologi ogni cinquantamila abitanti.

3. In ciascuna ASP il direttore dell'unità operativa complessa di psicologia, se esistente, o il dirigente psicologo che opera nel distretto sanitario delle cure primarie, ha il compito di referente clinico e di coordinamento e programmazione per la psicologia delle cure primarie.

4. Qualora previsto, attraverso un accordo tra ASP ed enti locali, lo psicologo delle cure primarie può operare anche all'interno di locali forniti dall'ente locale medesimo. Tale organizzazione può essere adottata anche tenuto conto delle caratteristiche di aree specifiche del territorio regionale.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, sono definiti le specifiche competenze e i titoli dello psicologo delle cure primarie nonché i criteri di valutazione degli stessi in conformità ai vigenti accordi collettivi nazionali.

6. La prestazione è soggetta al pagamento di un ticket da parte del paziente, la cui esigibilità e il cui importo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Clausola valutativa

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, l'Assessore regionale per la salute trasmette alla Commissione «Salute, servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sui servizi di assistenza psicologica delle cure primarie. La relazione contiene, in particolare, i seguenti dati e informazioni:

a) distribuzione territoriale dei Servizi di psicologia delle cure primarie attivati in ciascuna ASP e numero di psicologi impegnati in tali servizi;

b) numero di richieste di consulenza psicologica delle cure primarie pervenute e numero di utenti presi in carico, distinti per classi di età;

c) descrizione delle modalità organizzative dei servizi attivati con particolare riferimento al raccordo con la medicina generale e la pediatria di libera scelta;

d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e indicazioni di possibili azioni per superarle.

2. La Commissione «Salute, servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana utilizza gli elementi conoscitivi acquisiti ai sensi del comma 1 anche al fine di valutare l'implementazione dei servizi di assistenza psicologica delle cure primarie nel territorio regionale.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 7.334.496,00, si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale.

Art. 7.

Norma finale

1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 ottobre 2023

SCHIFANI


L'Assessore regionale per la salute: VOLO

(Omissis).

23R00534



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it


avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 1 2 7 *

€ 3,00

